CODICE di PROCEDURA CIVILE

e LEGGI COMPLEMENTARI

con il coordinamento di CHIARA ALUISI



2023 VIII edizione

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

In Gazz. Uff., 28 ottobre 1940, n. 253, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443.

LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I Degli organi giudiziari

CAPO I Del giudice

Sezione I - Della giurisdizione e della competenza in generale

1. Giurisdizione dei giudici ordinari. — La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice [37; 102, 103 Cost.; 2907 c.c.; 14 c.nav.].

2. [Inderogabilità convenzionale della giurisdizione]^{(1) (2)},

(1) Articolo abrogato dall'art. 73 I. 31 maggio 1995, n. 218, come sostituito dall'art. 10 d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, nella I. 23 dicembre 1996, n. 649. Per l'ambito della giurisdizione italiana, v. ora artt. 3 ss. I. 31 maggio 1995, n. 218.

(2) Il testo precedente recitava: «La giurisdizione italiana non può essere convenzionalmente derogata a favore di una giurisdizione straniera, né di arbitri che pronuncino all'estero, salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto».

3. [Pendenza di lite davanti a giudice straniero]^{(1) (2)}.

(1) Vedi nota 1 sub art. 2.

(2) Il testo precedente recitava: «La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa». V. ora art. 7 l. 31 maggio 1995, n. 218.

4. [Giurisdizione rispetto allo straniero]⁽¹⁾.

(1) Vedi nota 1 sub art. 2.

(2) Il testo precedente recitava: «Lo straniero può essere convenuto davanti ai giudici della Repubblica: 1) se quivi è residente o domiciliato, anche elettivamente, o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77, oppure se ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa

a beni immobili situati all'estero; 2) se la domanda riguarda beni esistenti nella Repubblica o successioni ereditarie di cittadino italiano o aperte nella Repubblica, oppure obbligazioni quivi sorte o da eseguirsi; 3) se la domanda è connessa con altra pendente davanti al giudice italiano, oppure riguarda provvedimenti cautelari da eseguirsi nella Repubblica o relativi a rapporti dei quali il giudice italiano può conoscere; 4) se, nel caso reciproco, il giudice dello Stato al quale lo straniero appartiene può conoscere delle domande proposte contro un cittadino italiano». Per l'ambito della giurisdizione italiana, v. ora artt. 3 s. l. 31 maggio 1995, n. 218.

5. Momento determinante della giurisdizione e della competenza⁽¹⁾. — La giurisdizione [1] e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda [99, 163, 167, 316, 414, 416, 638, 669-bis;70-ter att.], e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2 I. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo precedente recitava: «La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti dello stato medesimo».

6. Inderogabilità convenzionale della competenza. — La competenza non può essere derogata per accordo delle parti, salvo che nei casi stabiliti dalla legge [28 e ss.; 1341² c.c.].

Sezione II - Della competenza per materia e valore

7. Competenza del giudice di pace (1)(2).

— Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice (3)(11).

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro (4)(12).

- È competente qualunque ne sia il valore:
- 1) per le cause relative ad apposizione di termini; (5);
- 2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice civile; (5);
- 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
- 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (7)(8)(9)(10).

3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni; (5)

3-quater) per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice; ⁽⁵⁾

3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile; (5)

3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile; (5)

3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile; (5)

3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile; ⁽⁵⁾

3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitu' prediali; ⁽⁵⁾

3-decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile; ⁽⁵⁾

3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile. (5)

Il giudice di pace e' altresi' competente, purche' il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia superiore a trentamila euro:

- 1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
 - 2) per le cause in materia di riordinamento

della proprieta' rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile;

- 3) per le cause in materia di accessione;
- 4) per le cause in materia di superficie. (6)

Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto e' proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinche' siano decise nello stesso processo. (6)

- (1) Articolo così sostituito dall'art. 17 l. 21 novembre 1991, n. 374. Il testo precedente recitava: «Competenza del conciliatore. 1. Il conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. È altresì competente per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali».
- (2) L'originario comma 3 dell'articolo è stato abrogato dall'art. 1 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, in l. 20 dicembre 1995, n. 534. Il testo precedente recitava: «Il giudice di pace è inoltre competente, con il limite di valore di cui al comma 2, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689, salvo che con la sanzione pecuniaria sia stata anche applicata una sanzione amministrativa accessoria. Resta ferma la competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro e per le cause di opposizione alle ingiunzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie». In materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione, v. art. 6 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
- (3) Si precisa che l'art. 27, co. 1, lett. a), num. 1), lett. a) del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (in Gazz. Uff. del 31 luglio 2017, n. 177), ha previsto che dal 31 ottobre 2021 le parole "cinquemila euro" saranno sostituite con le parole "trentamila euro".
- (4) Si precisa che l'art. 27, co. 1, lett. a), num. 1), lett. b) del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (in Gazz. Uff. del 31 luglio 2017, n. 177) ha previsto che dal 31 ottobre 2021 le parole "ventimila euro" saranno sostituite con le parole "cinquantamila euro".
- (5) Lettera modificata dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (in Gazz. Uff. del 31 luglio 2017, n. 177).
- (6) Comma modificato dal d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (in Gazz. Uff. del 31 luglio 2017, n. 177).
- (7) Numero inserito dall'art. 45^{1 lett. c)} Í. 18 giugno 2009, n. 69
- (8) Seguiva un quarto numero abrogato dall'art. 1 d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella l. 20 dicembre 1995, n. 534. Il testo recitava: «4) per le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in base all'art. 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
- (9) A norma dell'art. 27, co. 1, lett. a), num. 1), lett. c) num. 3) del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti: «3-ter) per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni. 3-quater) per le cause relative alle

materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice. 3-quinquies) per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile. 3-sexies) per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile. 3-septies) per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile. 3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile. 3-novies) per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali. 3decies) per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 del codice civile. 3-undecies) per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116 cit. le disposizioni di cui all'art. 27 citato entrano in vigore il 31 ottobre 2021.

(10) A norma dell'art. 27, comma 1, lett. a), numero 1), lett. d) del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «[IV]. Il giudice di pace è altresì competente, purché il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'articolo 15, non sia superiore a trentamila euro: 1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari; 2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II del codice civile; 3) per le cause in materia di accessione; 4) per le cause in materia di superficie. [IV]. Quando una causa di competenza del giudice di pace a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e quarto è proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale affinché siano decise nello stesso processo.», ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lgs. 116 cit. le disposizioni di cui all'art. 27 citato entrano in vigore il 31 ottobre 2021.

(11) L'articolo 3 del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha previsto che la parola «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «diecimila».

L'art. 1, comma 380, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha previsto che "Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.". Pertanto si riporta il testo previggente "Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice."

(12) L'articolo 3 del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha previsto che la parola «ventimila» è sostituita dalla seguente: «venticinquemila».

L'art. 1, comma 380, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha previsto che "Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.", pertanto "Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro".

8. [Competenza del pretore](1).

(1) Articolo sostituito dall'art. 3 l. 26 novembre 1990, n.

353 e poi abrogato dall'art. 49 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247¹ dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

9. Competenza del tribunale⁽¹⁾. — Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice.

Il tribunale è altresì esclusivamente competente per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone [706 ss.; 418-432 c.c.] e ai diritti onorifici, per la querela di falso [221], per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile [153].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 50 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247¹ dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999. Il testo previgente (quale modificato, con la sostituzione dell'espressione «giudice di pace» a quella «conciliatore» dall'art. 39 l. 21 novembre 1991, n. 374), era il seguente: «Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace o del pretore. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile».

10. **Determinazione del valore.** — Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti [1282 c.c.], le spese e i danni [1223 ss., 2043 c.c.], anteriori alla proposizione si sommano col capitale [31¹, 104¹].

11. Cause relative a quote di obbligazione tra più parti. — Se è chiesto da più persone o contro più persone [102, 103¹] l'adempimento per quote di un'obbligazione [1314 c.c.], il valore della causa si determina dall'intera obbligazione.

12. Cause relative a rapporti obbligatori, a locazioni e a divisioni. — Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio [1173 ss. c.c.] si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.

Il valore delle cause per divisione [784; 713 c.c.] si determina da quello della massa attiva da dividersi⁽¹⁾.